

21 dicembre 1954.

ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONGLOBAMENTO PER LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS

Tra la CONFEDERAZIONE DELLA MUNICIPALIZZAZIONE, rappresentata dall'avv. Libero Dordoni e dall'avv. Tito Molinari, assistiti dal Capo del Servizio Sindacale ing. Felice Urbinati, con la partecipazione della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, rappresentata dal sig. Romeo Landi, dall'avv. Adamo Marcotullio e dal dr. Lorenzo Schiaffino, assistiti dal Segretario Generale della Federazione stessa, dr. Giuseppe Giacchetto;

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dall'avv. Eugenio Giambarba, con la partecipazione della Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas, rappresentata dal suo Segretario sig. Zeno Cinti, dai Vicesegretari Adriana Stivaletti e Bruno Moresi, nonché dai sigg. Sante Alberici e Giuseppe Crisalli;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale aggiunto dr. Bruno Storti, assistito dall'ing. Salvatore Bruno, con la partecipazione della Federazione Italiana Lavoratori del Gas, rappresentata dal suo Segretario Normanno Simoni e dai sigg. Alberto Giovannelli, Ermete Giorgi, Ermizio Giovannini, Guido Quintavalle ed Ettore De Rossi;

e la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario dr. Raffaele Vanni e dal dr. Tullio Repetto, con la partecipazione dell'Unione Italiana Lavoratori Aziende Gas, rappresentata dal sig. Attilio Carroni.

in applicazione dell'art. 6 dell'accordo interconfederale 2 dicembre 1954, si è convenuto quanto segue:

1) L'indennità agli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai (comma 2° dell'art. 9 del CCNL 29 novembre 1946) viene fissata nel 75% della retribuzione nominale, rapportata alle ore di prestazione in più dalle 42 fino alle 48.

La percentuale, degli operai, prevista dalla norma integrativa al citato art. 9, laddove attualmente tale percentuale sia ancora in applicazione, viene fissata nel 6% della retribuzione nominale per le ore comprese fra le 42 e le 48 settimanali.

2) Le riduzioni per i minori (art. 15 del CCNL 29 novembre 1946) vengono fissate come segue:

a) per i lavoratori minori degli anni 20, non aventi diritto agli assegni familiari, la retribuzione base minima viene ridotta del 7%;

b) per i lavoratori minori degli anni 18, aventi diritto agli assegni familiari, la retribuzione base minima viene ridotta del 14%;

c) per i lavoratori minori di anni 18 non aventi diritto agli assegni familiari, la retribuzione base minima viene ridotta del 23%.

3) L'indennità per gli impiegati tecnici (art. 15 CCNL 29 novembre 1946) viene fissata nel 3% della retribuzione base minima.

4) L'indennità per ogni capi turno, capi squadra, capi operai, capi forno (art. 15 CCNL 29 novembre 1946) viene fissate come segue:

per gli appartenenti alla categoria extra o alla categoria 1^a operai (qualificati) dal 4 all'8% della retribuzione base minima, da determinarsi azienda per azienda in relazione all'importanza delle mansioni effettivamente espletate ed al numero degli operai controllati.

5) Le percentuali previste per il lavoro straordinario festivo e notturno vengono fissate come segue:

a) lavoro straordinario feriale:

27% della retribuzione nominale oraria per le prime 2 ore;

38% della retribuzione nominale oraria per le 2 ore successive;

58% della retribuzione nominale oraria per le ore ancora successive.

b) il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in giorno festivo e il lavoratore che, non essendo addetto a turni continui, viene chiamato a prestare servizio in un giorno prestabilito di riposo, verrà compensato con la sola maggiorazione della retribuzione nominale oraria, pari al 35% per le prime 4 ore ed al 58% per le ore successive, quando tale giornata di lavoro sia compensata con altra giornata di riposo. Quando tale sostituzione non avvenga, le ore di lavoro saranno compensate con la retribuzione oraria normale, maggiorata del 35% per le prime 4 ore e del 58% per le successive. Il lavoro straordinario notturno compiuto dalle 20 alle 6 viene compensato con una maggiorazione uguale a quella stabilita per il lavoro festivo. Si precisa che la determinazione delle ore 20 e delle ore 6 è suscettibile di variazione in relazione agli usi locali; in caso di concorrenza di più maggiorazioni si applica solo la maggiore.

6) L'indennità di maneggio denaro viene fissata nel 7% della retribuzione base minima.

7) La decorrenza del presente accordo viene fissata al 1° giugno 1954 per quanto riguarda il punto 2 ed al 1° dicembre 1954 per quanto riguarda i punti 1, 3, 4, 5 e 6.

14.

4 marzo 1955.

TRATTAMENTO ECONOMICO NELLE FESTIVITA' NAZIONALI

La CONFEDERAZIONE DELLA MUNICIPALIZZAZIONE (Co.M.), rappresentata dai sigg. ing. Luigi Richieri, avv. Libero Dordoni, ing. Tito Bianchi, dr. Aldo Pennestre, rag. Giuseppe Ravetta, ing. Giovanni Sagù, assistiti dal Capo del Servizio Sindacale della Co.M., ing. Felice Urbinati;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal dr. Bruno Storti, Segretario Generale aggiunto, e dal dr. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale, assistiti dall'ing. Salvatore Bruno e dai sigg. Lauro Morra, prof. Giulio Martelli e Antonino Galeani;